

AS2168 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (PT) - CRITERI DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI DEL TERRITORIO COMUNALE

Roma, 20 aprile 2026

Comune di Ponte Buggianese

Con riferimento alla richiesta di parere formulata dal Comune di Ponte Buggianese in data 19 marzo 2026, concernente lo schema dei criteri di valutazione delle offerte elaborato per il bando di gara volto all'assegnazione delle concessioni di posteggio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 15 aprile 2026, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990.

In via preliminare si ricorda che la richiesta dell'Ente fa seguito al parere già emesso dall'Autorità in data 22 luglio 2025 relativamente alla procedura da adottare per la riassegnazione delle concessioni di posteggio fisso nei mercati settimanali della Regione Toscana, in scadenza al 31 dicembre 2025¹.

Nel parere reso al Comune, l'Autorità ha innanzitutto rammentato che la disciplina nazionale del commercio su aree pubbliche, attualmente contenuta nella legge n. 214/2023, nel ricondurre le concessioni non ancora assegnate nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 2006/123/CE ("c.d. Direttiva Servizi") stabilisce che le concessioni siano rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, individuando criteri di assegnazione che garantiscano la più ampia partecipazione alla gara e non favoriscano il concessionario uscente a scapito di nuovi concorrenti.

Con il medesimo intervento, l'Autorità ha altresì invitato l'ente locale a disapplicare le disposizioni regionali interne contrastanti con le norme e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, con particolare riguardo a durate ultra-decennali, criteri di selezione che favoriscono i concessionari *incumbent* e rinnovi automatici delle concessioni.

Premesso quanto sopra, con riguardo allo schema di criteri di valutazione delle offerte oggetto dell'attuale richiesta di parere, l'Autorità intende rappresentare alcune criticità concernenti il criterio correlato alla "*Professionalità ed Esperienza*"², nel quale vengono valorizzate l'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per attività di commercio su aree pubbliche (fino a 15 punti) e le presenze maturate dall'operatore nel Comune di Ponte Buggianese (fino a 5 punti).

L'Autorità ritiene che tale criterio, consentendo il raggiungimento di un punteggio complessivo pari a 20 punti su 50, determini un eccessivo vantaggio concorrenziale in favore degli operatori già attivi, risultando in tal modo in contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità cui devono essere improntate le procedure a evidenza pubblica, al fine di garantire effettivamente il rispetto della *par condicio* tra i concorrenti.

Il criterio in esame, infatti, attribuisce un punteggio molto elevato agli anni di iscrizione alla Camera di Commercio per la sola attività di commercio su aree pubbliche e valorizza persino le presenze sul territorio dello stesso Comune, producendo l'effetto di svantaggiare nel confronto competitivo tutte le realtà imprenditoriali che non possono vantare una così prolungata iscrizione oppure che hanno svolto attività di natura diversa o in territori differenti.

Un punteggio pari al 40% di quello complessivo appare inoltre ingiustificato e sproporzionato rispetto alle caratteristiche dell'oggetto della procedura, che non richiede competenze così specifiche da non poter essere replicate da operatori che svolgono attività di commercio con altre modalità.

L'Autorità ritiene pertanto che tale criterio, favorendo i concessionari storici, si ponga in contrasto con l'articolo 12 della Direttiva Servizi - oltre che con la normativa nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 214/2023 - in quanto idoneo a restringere indebitamente l'accesso e l'esercizio di un'attività economica, nonché incompatibile con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza nazionale³ ed europea⁴ e dalla stessa Autorità⁵.

¹ [AS2101 Comune di Ponte Buggianese (PT) - Concessioni di posteggio fisso nei mercati della Regione Toscana, in Boll. n. 24/2025.]

² [Sono previsti punti 20 su 50 per l'esperienza maturata. In particolare, massimo 15 punti sono attribuiti per l'iscrizione nel registro delle imprese (1 punto per ogni anno di iscrizione) per attività di commercio su aree pubbliche e 5 per le presenze maturate nel Comune stesso. Gli altri punteggi sono così suddivisi: massimo 15 punti per la qualità e tipologia dell'offerta (5 punti per prodotti DOP; 5 punti per agricoltura biologica; 5 punti per km 0; 5 punti per artigianato tradizionale); massimo 5 punti per la sostenibilità ambientale (5 punti per veicolo elettrico; 3 punti per veicolo Euro 6); massimo 10 punti per l'imprenditoria giovanile e sociale (5 punti per impresa con titolare di età inferiore a 35 anni; 5 punti per impresa con titolare donna o con quota di partecipazione femminile superiore al 50%).]

³ [Cfr. Corte cost. n. 210 del 19 dicembre 2024; Id., n. 291 del 19 dicembre 2012; Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2024, n. 9266; Id., Sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104.]

⁴ [Cfr., ex ultimis, Corte di giustizia, 20 aprile 2023, causa C-348/22 e 22 giugno 1989, causa C-103/88.]

Pertanto, si rappresenta al Comune la necessità di procedere all'espletamento delle procedure di gara nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione, riducendo il punteggio associato agli anni di iscrizione alla Camera di Commercio, valorizzando attività analoghe non necessariamente svolte su aree pubbliche ed eliminando il criterio dell'anzianità di presenze nel Comune, al fine di evitare un'asimmetria a favore dei soggetti che già operano sul mercato.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁵ [Si vedano AS2143 Attività di commercio su aree pubbliche nella regione Puglia e nel Comune di Lecce, in Boll. n. 7/2026; AS1785 Comune di Latina – Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica del 3 agosto 2021, in Boll. n. 36/2021; AS1730 Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021 del 19 marzo 2021, in Boll. n. 13/2021; AS1721 Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica del 2 febbraio 2021, in Boll. n. 9/2021; AS1720 Comune di Roma - Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica del 2 febbraio 2021, in Boll. n. 9/2021; AS1335 Affidamento delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, in Boll. n. 46/2016; AS1425 Regione Marche – Procedure per l'Assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, in Boll. n. 34/2017. Cfr. altresì, in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, AS2144 Criticità concorrenziali in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico- ricreative, in Boll. n. 8/2026.]